

STATUTO

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESSE FAMILIARI TICINO

1. **L'Associazione delle Imprese Familiari Ticino**
 - 1.1. È istituita un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CCS denominata Associazione delle Imprese Familiari Ticino (AIF Ticino).
 - 1.2. La sede dell'Associazione è presso il Presidente
 - 1.3. Le attività dell'Associazione sono disciplinate dal presente Statuto e, a titolo suppletivo, dal Codice civile svizzero.

2. **Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)**
 - 2.1. L'Associazione ha quale scopo di agevolare la continuità delle aziende familiari svizzere, in particolare ticinesi e di sostenere le idee, i valori e la cultura base fondante delle aziende familiari di ogni dimensione e settore. Per questi fini, l'Associazione si avvale anche della collaborazione con Istituti universitari e centri di ricerca.

3. **Mezzi, contributi sociali (Art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)**
 - 3.1. Per il perseguimento della finalità, l'associazione dispone:
 - 3.1.1. dei contributi dei soci (i quali vengono stabiliti annualmente nell'ambito dell'assemblea dei soci o della direzione)
 - 3.1.2. eventuali altre risorse quali: donazioni, e così via.

4. **Qualità di membro e ammissione (Art. 65 cpv. 1 e Art. 70 cpv. 1 CC)**
 - 4.1. Possono associarsi solo imprese familiari, rappresentate da imprenditori attivi membri della famiglia controllante l'impresa familiare.
 - 4.2. Esistono le seguenti categorie di soci:
 - a) Soci fondatori, presenti alla prima assemblea costitutiva
 - b) Soci ordinari, imprenditori membri della famiglia controllante l'impresa familiare
 - 4.3. La domanda di ammissione deve essere indirizzata per iscritto o per posta elettronica al segretariato dell'Associazione. Il Comitato decide inappellabilmente circa l'ammissione del richiedente.

5. **Amici dell'AIF Ticino**
 - 5.1. Gli Amici dell'AIF Ticino sono persone fisiche e giuridiche che sostengono gli scopi e le attività dell'Associazione mediante donazioni in denaro oppure in natura mediante prestazioni gratuite. Possono eventualmente essere cooptati nel Comitato Consultivo.

6. **Dimissioni**
 - 6.1. Le dimissioni dall'Associazione sono possibili in qualsiasi momento e devono essere inviate per scritto o per posta elettronica al Segretariato dell'Associazione; esse prendono effetto alla fine dell'anno sociale.

7. Organi dell'Associazione

- 7.1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a) L'Assemblea Generale
 - b) Il Comitato direttivo
 - c) Il Comitato consultivo
 - d) I revisori
 - e) Il cassiere

8. L'Assemblea

- 8.1. L'Assemblea Generale è indetta annualmente. Il Comitato invia ai membri la convocazione con l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 20 giorni (per posta ordinaria o per posta elettronica). (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC)
- 8.2. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal Comitato in ogni momento con preavviso di 20 giorni. Un'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata dal Comitato direttivo, anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.
- 8.3. L'Assemblea ha segnatamente i seguenti compiti (art. 65 CC):
- a) Elezione e revoca del Comitato direttivo, del Presidente e dei revisori
 - b) Elaborazione e modifica degli Statuti
 - c) Approvazione dei conti annuali
 - d) Fissazione della quota annua a carico dei membri dell'Associazione
 - e) Fissazione del piano di attività dell'anno successivo su spunto del Comitato Direttivo.
- 8.4. In seno all'Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. La delega può essere conferita solo ad un altro socio.
- 8.5. Le decisioni inerenti alla modifica degli statuti vengono prese con una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

9. Il Comitato Direttivo o direzione (art. 69 CC)

- 9.1. Il Comitato direttivo è composto da almeno 3 membri (ma non più di 9) che devono essere tutti affiliati all'Associazione, fatta eccezione per il segretario. Il Comitato direttivo è composto come segue:
- a) Un Presidente
 - b) Un Vice presidente, scelto internamente
 - c) Un Segretario, può non essere un membro interno dell'Associazione, può essere lo stesso per i diversi organi dell'Associazione e può svolgere compiti di cassiere
 - d) Un Cassiere
 - e) Membri
- 9.2. La durata della carica è di tre anni, con possibilità di rinnovo
- 9.3. Il Comitato direttivo ha le seguenti competenze:
- a) si occupa dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione
 - b) convoca e prepara l'Assemblea
 - c) pone in esecuzione le delibere dell'Associazione
 - d) nomina il Comitato consultivo
 - e) decide inappellabilmente circa l'ammissione di un nuovo socio

di -

- 9.4. Ai membri del Comitato direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) il Presidente rappresenta l'Associazione verso l'esterno, dirige i lavori di Comitato direttivo e provvede alle tempestive convocazioni dello stesso
 - b) il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza
 - c) il Segretario tiene i verbali delle sedute e cura la corrispondenza dell'Associazione
 - d) i restanti membri assumono compiti speciali connessi con l'attività dell'Associazione
- 9.5. Il Comitato direttivo decide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il Presidente. Per la validità delle decisioni, devono essere presenti almeno 3 membri.
- 9.6. È possibile la delibera per circolare (scritto o posta elettronica) quando nessun membro del Comitato richiede consulto vocale.
- 9.7. Sono possibili riunioni telematiche.
- 9.8. Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su invito del Presidente o di almeno due membri del Comitato.

10. Il Comitato Consultivo

- 10.1. Il Comitato consultivo è composto da ricercatori universitari, professionisti ed esperti di imprese familiari. Il Comitato consultivo è composto come segue:
- a) un coordinatore
 - b) un segretario, può non essere un membro interno dell'Associazione, può essere lo stesso per i diversi organi dell'Associazione e può svolgere compiti di cassiere
 - c) membri
- 10.2. La durata della carica è di tre anni, con possibilità di rinnovo.
- 10.3. Il Comitato consultivo:
- a) suggerisce al Comitato direttivo attività ed iniziative atte a promuovere lo scopo dell'Associazione
 - b) fornisce pareri, su richiesta del Comitato direttivo, in merito alle attività dell'Associazione
- 10.4. Ai membri del Comitato consultivo sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) il Coordinatore tiene i rapporti con il Comitato direttivo
 - b) il segretario tiene i verbali delle sedute
 - c) i restanti membri assumono compiti speciali connessi all'attività del Comitato consultivo
- 10.5. Il Comitato consultivo decide a maggioranza semplice; in caso di parità di voti decide il coordinatore
- 10.6. Sono possibili riunioni telematiche
- 10.7. Il Comitato consultivo si riunisce almeno una volta al quadrimestre.

11. Revisori

- 11.1. Vengono nominati una volta ogni 3 anni dall'Assemblea. (art. 69b CC – art. 93 lett. m ORC e P.to 14 Comunicazione UFRC 1/08 – 17 ottobre 2008)

12. Potere di firma

- 12.1. L'Associazione è vincolata alla firma singola del Presidente, che può eventualmente delegare, e/o alla firma congiunta di due membri del Comitato direttivo.
- 12.2. Le firme sono iscritte al registro di commercio.



13. Responsabilità (art. 75a CC)

- 13.1. Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione.
- 13.2. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

14. Regolamento

- 14.1. Il Comitato direttivo ha facoltà di emanare un regolamento interno che disciplini i dettagli del presente statuto.

15. Scioglimento dell'Associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)

- 15.1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea con almeno una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.
- 15.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Comitato è responsabile per la liquidazione del patrimonio.


16. Foro e diritto applicabile

- 16.1. Per ogni vertenza che dovesse sorgere nei rapporti tra l'Associazione, i suoi organi e/o i suoi soci si farà capo al giudizio di un arbitro unico designato dal Presidente pro tempore del Tribunale d'Appello di Lugano, con applicazione esclusiva del diritto svizzero.

17. Entrata in vigore

- 17.1. Il presente Statuto è stato accetto dall'Assemblea del 9 maggio 2019 e sono entrati in vigore in tale data.

Data: 9 maggio 2019


Dr. Flavio Audemars
(Presidente AIF Ticino)